

Intervento

LE URGENZE SULLE OPERAZIONI ESENTI DA IVA

di **Franco Fondi**

L'articolo 7 della legge delega per la riforma fiscale definisce principi e criteri direttivi per la revisione dell'Iva. In particolare, è prevista una revisione delle operazioni esenti individuando quelle per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa Ue. È altresì prevista una revisione della disciplina della detrazione per renderla più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, con la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto (acquisti «promiscui»).

Le tematiche hanno aspetti di grande rilevanza anche per il settore dei servizi finanziari che sono in gran parte caratterizzati da esenzione Iva con conseguente indetraibilità sugli acquisti, solo parzialmente mitigabile attraverso la adozione di regimi speciali come l'articolo 36 del Dpr 633/1972. Per quanto riguarda il perimetro delle esenzioni si sottolineano come punti di attenzione meritevoli di un intervento normativo: i) una chiara definizione del regime Iva applicabile ai servizi di investimento (in particolare con riguardo alla consulenza in materia di investimenti ed alla ricerca finanziaria auspicandone l'inclusione nel perimetro delle esenzioni compatibilmente con le prescrizioni comunitarie); ii) una chiara definizione delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione in ambito finanziario, trasponendo nelle norme i principi sanciti dalla Corte di Giustizia ed eventualmente estendendone il

perimetro; iii) una chiara ed univoca definizione del concetto di prestazioni accessorie ai servizi esenti nell'ambito dei servizi «complessi». Questi interventi assumono carattere di urgenza e rilevanza anche in considerazione della proliferazione di una prassi interpretativa e giurisprudenziale in materia non sempre univoca e coerente. Emblematico delle incertezze applicative esistenti e delle conseguenze negative che tali incertezze possono comportare è il caso del regime Iva applicabile ai differenziali sui derivati. Con risoluzione n. 1/E del 2022, l'agenzia delle Entrate ha assimilato i contratti derivati swap sull'energia ai contratti di pronti contro termine ed ha pertanto affermato che i relativi differenziali monetari costituiscono il corrispettivo e, quindi, la base imponibile di un'operazione esente da Iva. Questa interpretazione sta producendo effetti negativi: per gli operatori industriali o commerciali che dovendo considerare il citato differenziale sui derivati come corrispettivo esente Iva (e non come cessione di denaro, escluso da Iva), potrebbero avere limitazioni nella detraibilità dell'Iva sugli acquisti; per gli intermediari finanziari che rischiano di essere «disintermediati» a favore di intermediari esteri localizzati in paesi ove tale norma non si applica. È quindi auspicabile una norma di interpretazione autentica che chiarisca la non rilevanza ai fini Iva dei differenziali corrisposti in esecuzione dei contratti di cui sopra. Altro aspetto da considerare riguarda il regime Iva applicabile ai corrispettivi dei contratti caratterizzati dalla combinazione di più servizi che singolarmente

considerati avrebbero regimi IVA diversi (imponibilità o esenzione) ma sono remunerati mediante un unico compenso («operazioni complesse»).

Per quanto riguarda invece gli interventi relativamente al regime delle detrazioni, in base all'attuale normativa gli intermediari finanziari che effettuano sia operazioni esenti (negoiazione) che con Iva (gestioni patrimoniali) devono applicare la normativa sul pro-rata «generale» di detrazione ex articolo 19-bis del Dpr 633/1972) oppure possono: optare per la indetraibilità totale ex articolo 36 bis; optare per la separazione delle attività ex articolo 36 con applicazione del pro rata solo alle attività con operazioni esenti «separate» (che comunque è onerosa dal punto di vista amministrativo e non priva di rischi sotto il profilo interpretativo nella sua applicazione concreta).

Un ulteriore spunto di riflessione offerto dai principi della delega fiscale riguarda la possibilità di estendere anche al settore finanziario la imponibilità per opzione (option to tax) in alternativa all'esenzione come già ora previsto per alcune operazioni del settore immobiliare, con conseguente parziale recupero della detraibilità. Dalle prime indicazioni parrebbe però che questa opzione non susciti particolare interesse presso gli intermediari finanziari in quanto in concreto la sua applicazione riguarderebbe solo le operazioni fatte nei confronti di soggetti che possano detrarre l'Iva sugli acquisti e quindi non dei clienti privati e degli altri intermediari finanziari che hanno a loro volta limitazioni nella detraibilità.

Coordinatore del Comitato
permanente fiscale di **Assosim**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

